

“Simply Patrimonio Protetto”

Condizioni di Assicurazione relative alla Convenzione n. 39716Q stipulata
tra

“ “

Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Milano, Piazza Trento n. 8 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

(di seguito per brevità – Europ Assistance)

e

Simply Broker S.r.l. con sede legale e direzione generale in Torino (TO), Corso Belgio n° 92 – P.IVA 11456970018

(di seguito per brevità – Contraente)

ALLE GARANZIE DESCRITTE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PUOI ADERIRE VOLONTARIAMENTE SE FIRMI IL MODULO DI ADESIONE.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto è dedicato ai soggetti che vogliono proteggere se stessi, il proprio patrimonio e la propria famiglia, da spese per danni involontariamente cagionati a terzi e per la copertura delle spese legali, per eventi della vita privata. Ti consente di garantire anche l'erogazione di prestazioni di assistenza per la tua abitazione.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia Responsabilità Civile (Obbligatoria)**
Potrai scegliere tra i seguenti massimali Euro 500.000,00, Euro 1.000.000,00 per sinistro.

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

Europ Assistance provvede al risarcimento dei danni che tu o un tuo familiare avete causato a Terzi durante lo svolgimento di attività relative alla vita privata. Europ Assistance provvederà al pagamento del danno entro il massimale indicato sul Modulo di Polizza se tu o tuo familiare siete ritenuti civilmente Responsabili (art. 1917 del Codice Civile) e se il danno ha provocato la morte o lesioni personali, la distruzione o il deterioramento di cose.

L'assicurazione vale anche per:

- o la responsabilità civile che possa derivare da fatto doloso delle persone delle quali devi rispondere compresi gli addetti ai servizi domestici.
- o la conduzione della tua abitazione abituale e saltuaria.
- o i lavori di manutenzione ordinaria dei locali;
- o la proprietà e l'uso di velocipedi, di veicoli non a motore;
- o l'azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali devi rispondere;
- o la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
- o la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella, di animali domestici e animali da cortile;
- o la pratica di sport (comprese gare non professionistiche) e le attività del tempo libero
- o la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- o l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande, compresi i danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.

E' compresa anche la garanzia "Minori affidati a persone non conviventi con l'assicurato"

- Responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.):

Europ Assistance provvede al risarcimento dei danni al posto tuo ed entro il massimale indicato sul Modulo di Polizza quando:

- o vieni ritenuto civilmente responsabile a seguito di un infortunio che i tuoi dipendenti, assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, subiscono durante lo svolgimento delle attività alle quali sono addetti ai sensi degli artt. 10 e 11 del predetto D.P.R.,
- o vieni ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile a seguito di un infortunio dei tuoi dipendenti di cui al precedente punto a), anche se non rientrano nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che abbiano provocato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all'11%, calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
- o la garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa fatta dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.

L'assicurazione R.C.O. è valida solo se al momento del sinistro sei in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

E' compresa anche la garanzia "Infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici"

- ✓ **Tutela Legale vita privata (Obbligatoria)**
Potrai scegliere tra Vita Privata Basic e Vita privata Top: VITA PRIVATA TOP (Dettaglio nel Dip aggiuntivo Danni)

- Garanzia Assistenza Abitazione (Obbligatoria)
- Garanzia R.C. Proprieta' dei locali (Obbligatoria)



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sei assicurato se i sinistri:
 - sono provocati con dolo o colpa grave salvo quanto indicato nelle singole garanzie;
 - sono provocati da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - sono provocati da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - sono provocati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ✗ Per la Garanzia Responsabilità Civile non sono assicurati inoltre i danni:
 - derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
 - da amianto;
 - da campi elettromagnetici;
 - da furto;
 - alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
 - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazioni o demolizione.
- ✗ Per la garanzia R.C.T. non sono inoltre assicurati i danni:
 - derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni;
 - derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
 - da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
 - da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, fatta eccezione per quelli previsti nell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" e fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta;
 - da proprietà e uso di natanti a motore
 - da proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50;
 - derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
 - alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.
- ✗ Per la garanzia Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono inoltre escluse le malattie professionali.
- ✗ Per la garanzia Tutela Legale (Dettaglio nel Dip aggiuntivo Danni)



Ci sono limiti di copertura?

- ! **SANZIONI INTERNAZIONALI (valido per tutte le Garanzie)**
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l'Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalle Condizioni di Assicurazione se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio espone Europ Assistance Italia S.p.A. a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. Puoi verificare l'elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni al link indicato in Polizza.

La Polizza non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Corea del Nord, Iran e Venezuela e in Crimea.

Attenzione!

Se sei una "United States Person" e sei a Cuba, per poter avere l'assistenza, Indennizzi/Risarcimenti. previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.

Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può erogare l'assistenza, e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.

! **Garanzia Responsabilità Civile (Obbligatoria):**

Non sono considerati terzi:

- Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati;
- tutti i soggetti assicurati;
- le persone che subiscono il danno mentre stanno lavorando o prestando un servizio per te.

Solo per i danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi purché non conviventi con te ed abitanti in unità immobiliari distinte.

! **Garanzia Tutela Legale (Dettaglio nel Dip aggiuntivo Danni)**



Dove vale la copertura?

✓ **Garanzia Responsabilità Civile:** la garanzia è valida in tutto il Mondo.

✓ **Garanzia Tutela Legale**

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Europ Assistance non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l'Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio espone Europ Assistance a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA. Puoi verificare l'elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni ai links indicati in Polizza.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.

Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/erogazione delle prestazioni di assistenza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione della polizza. Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Salvo di seguito meglio specificato per le singole garanzie, le stesse decorrono dalle ore 24:00 della data indicata sul Modulo di Adesione e hanno durata di 36 MESI senza tacito rinnovo.

Per la Garanzia Responsabilità Civile e R.C. Proprietà dei locali, la Garanzia opera per le richieste di risarcimento che ti sono arrivate per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza sempre che siano dovute a fatti accaduti durante lo stesso periodo e denunciate entro due anni dal verificarsi dell'evento che lo ha generato, purché tale evento sia accaduto nel periodo di validità di questa Polizza. Se il sinistro si realizza attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Se questa Polizza ne sostituisce un'altra stipulata con Europ Assistance per lo stesso rischio e con la stessa disciplina dell'efficacia temporale della garanzia, senza soluzione di continuità, la garanzia sarà operante per le richieste di risarcimento, che ti sono arrivate per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza, anche se originate da fatti accaduti durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.



Come posso disdire la polizza?

La Polizza non prevede il tacito rinnovo.

Assicurazione Danni a copertura dei rischi patrimonio e famiglia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.

Prodotto: " *Simply Patrimonio Protetto* - Mod. 21255"

Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 07.05.2021



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, n.8 - 20135 Milano - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - e-mail: servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistancelitaliaSpA@pec.europassistance.it.

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 91.539.336 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 79.539.336.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 190%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità pari ad Euro 109.939.000 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 57.779.000. Il requisito patrimoniale minimo è pari ad Euro 26.000.000.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2020. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito <https://www.europassistance.it/azienda/bilancio>.

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Garanzia Responsabilita' Civile (Obbligatoria)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Garanzia Tutela Legale (Obbligatoria)	<p>✓ Europ Assistance assicura la Tutela Legale per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le spese non recuperabili dalla controparte nei casi indicati in polizza, alle condizioni della presente polizza e con il limite del massimale per sinistro illimitato per anno che puoi scegliere tra Euro 15.000,00.</p> <p>Le spese che ti verranno pagate comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none">- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per ricorrere e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;- le spese di un unico Avvocato incaricato per gestire il Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;- le spese per un importo massimo fino a Euro 2.500,00 di un secondo Avvocato domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. Tali spese verranno pagate solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale deve essere trattato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;- le eventuali spese dell'Avvocato di controparte, nel caso di una tua soccombenza per condanna, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);- le spese di giustizia;

- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00.**

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

1. VITA PRIVATA BASIC

Gli oneri indennizzabili sopra indicati valgono nell'ambito della vita privata nei seguenti casi:

1. le richieste fatte da te per il risarcimento dei danni di natura non contrattuale, per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, ti paghiamo anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei tuoi diritti su pagine web e su social e media network. Tale garanzia è subordinata all'instaurazione di un procedimento penale nel quale il Responsabile sia rinviato a giudizio. (La prestazione viene fornita all'Assicurato esclusivamente quale utente del web e di Social e Media Network);
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR);
5. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
6. le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
7. controversie contrattuali per acquisto via Web di beni e servizi su portali e-commerce, successivi alla data di effetto della presente polizza;
8. controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet;
9. controversie contrattuali con il fornitore di gestione del sito web dell'Assicurato;
10. controversie contrattuali con chi ha registrato il dominio web dell'Assicurato;
11. controversie relative al cyberbullismo di un minore di anni 16;
12. controversie relative al furto d'identità dell'Assicurato.

Europ Assistance, su tua richiesta, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dall'Avvocato incaricato della gestione del sinistro mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro;**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance ha il diritto di recuperare da te ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la tua colpa grave od il tuo dolo nell'evento che ha dato origine alla controversia.

In aggiunta, quanto sopra viene ricompreso quanto di seguito specificato:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo da parte tua di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
2. la difesa in sede penale per reati dolosi commessi da minori facenti parte del nucleo familiare. In tal caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all'obbligo di vigilanza;

3. controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, tue o di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" delle Condizioni Generali di Assicurazione **e solo per le controversie con valore in lite superiore a Euro 250,00 ed inferiore a Euro 100.000,00;**
4. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati esclusivamente da te. La presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, relativamente alle unità abitative immobiliari ubicate nei suddetti paesi;
5. controversie relative a diritti reali;
6. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera solo se hai stipulato e pagato una polizza di R.C. con le seguenti modalità:
 - in caso di sinistro coperto dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dell'Assicuratore di R.C.;
 - nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza di Responsabilità Civile., la presente garanzia opera a primo rischio;
7. proporre opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente verso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. Europ Assistance provvederà, su tua richiesta, alla redazione e presentazione dell'opposizione/ impugnazione.
Dovrai far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
8. il ricorso per la separazione consensuale (di comune accordo) tra i coniugi, comprese le unioni civili, e la conseguente azione per l'ottenimento del divorzio.
 - a. Per quanto riguarda la separazione consensuale, la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l'assistenza di un unico Avvocato scelto cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. Non potrà essere oggetto di garanzia l'assistenza legale prestata da due avvocati diversi.
La garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della polizza.
 - b. Per l'ottenimento del divorzio, la garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta dopo la stipula della presente polizza, che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito da Europ Assistance, che la domanda sia presentata tramite l'assistenza di un unico Avvocato e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.
Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti.
9. Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ) di un parente o di un congiunto.
10. Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.
11. la chiamata in causa della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. dipende dal fatto che non hai pagato il premio e/o un adeguamento dello stesso, oppure se non hai denunciato il sinistro secondo quanto previsto dalle condizioni della polizza di R.C o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.**

Garanzie complementari

Europ Assistance garantisce inoltre:

1. l'anticipo di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la tua libertà provvisoria in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. Rimborserei la cauzione versata da Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
2. le spese di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato.

<p>Garanzia Assistenza Abitazione (Obbligatoria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Assistenza Abitazione comprende: Invio di un idraulico per interventi di emergenza (uscita e manodopera fino ad Euro 150,00), Invio di un elettricista per interventi di emergenza (uscita e manodopera fino ad Euro 150,00),
<p>Garanzia R.C. Proprietà dei Locali (Obbligatoria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Europ Assistance provvede al Risarcimento dei danni causati a Terzi in relazione alla proprietà dei locali usati come tua Abitazione principale. Europ Assistance provvederà al pagamento del danno entro il massimale indicato sul Modulo di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, se tu o tuo familiare siete ritenuti civilmente Responsabili (art. 1917 del Codice Civile) e se il danno ha provocato la morte o lesioni personali, e/o la distruzione o il deterioramento di cose. Fanno parte dei locali: gli impianti fissi destinati alla conduzione (inclusi ascensori e montacarichi), le antenne, i pannelli solari, le tettoie, i cancelli anche automatici, le recinzioni, i cortili, i giardini, gli orti, i parchi, le strade, i viali, i campi da tennis, le piscine e le attrezzature sportive e da gioco. Se la tua Abitazione è in un condominio, la Garanzia comprende sia il risarcimento dei danni di cui sei responsabile come condomino, sia i danni di cui devi rispondere per le parti condominiali che hai in comune con gli altri proprietari. La Garanzia prevede solo il risarcimento dei danni che sono imputabili alla tua quota di proprietà. La Garanzia comprende inoltre: <ul style="list-style-type: none"> i danni che derivano dalla committenza di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni della tua Abitazione. Per Committenza si intende l'affidamento ad un'impresa di lavori sulla tua Abitazione. In questo caso la Garanzia è operante anche nei casi di applicazione del D.L. 494/96 e successive modifiche, purché tu abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso; il risarcimento dei danni da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne.



Che cosa NON è assicurato?

<p>Garanzia Responsabilità Civile (Obbligatoria)</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
<p>Garanzia Tutela Legale (Obbligatoria)</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
<p>Garanzia Assistenza Abitazione (Obbligatoria)</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
<p>Garanzia R.C. Proprietà dei Locali (Obbligatoria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Non sono assicurati i danni: <ul style="list-style-type: none"> derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole di servizi; da amianto; da campi elettromagnetici; da furto; alle cose che hai in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione; da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazioni o demolizione, salvo quanto previsto all'art. "Oggetto dell'Assicurazione". da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo responsabilità civile derivante dalla committenza. In tal caso la garanzia è operante anche nei casi di applicazione del DL. 494/96 e successive modifiche, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso. Sono esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori; derivanti da umidità, stitlicidio e insalubrità dei locali; derivanti da fuoriuscita di liquidi causata da rotture originate da gelo: di condotti esterni, perimetro del fabbricato non protetti da appositi manufatti, di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutivamente prima del sinistro, di condotti posti in locali destinati ad abitazione saltuaria salvo che si tratta di locali posti in un condominio; da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni

	condutture o da rigurgito di fogne.
--	-------------------------------------



Ci sono limiti di copertura?

<p>Garanzia Responsabilita' Civile (Obbligatoria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ! Europ Assistance risarcisce il Terzo dei danni a cose derivanti da: inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, applicando uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni Sinistro con un minimo di Euro 500,00. ! Europ Assistance risarcisce ogni danno provocato a Terzi dai cani, con l'applicazione di una Franchigia di Euro 80,00 per sinistro;
<p>Garanzia Tutela Legale (Obbligatoria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ! Europ Assistance non paga: <ul style="list-style-type: none"> - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese per le querele promosse dall'Assicurato - spese di trasferta dell'Avvocato; - spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. ! Con riferimento ai rischi assicurati l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto al paragrafo; - controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto al paragrafo; - controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; - controversie relative o collegate ad immobili non occupati dall'Assicurato (dati quindi in affitto a terzi) o non identificati in polizza; - controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competenti per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.); - controversie relative o comunque collegate alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria; - controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore; - controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati; - controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali con i fornitori; - controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest'ultimo caso quanto previsto al paragrafo; - controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie contrattuali con Europ Assistance; - controversie non espressamente richiamate tra le voci salvo quanto previsto al paragrafo.
<p>Garanzia Assistenza Abitazione (Obbligatoria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Europ Assistance non è responsabile dei danni: <ul style="list-style-type: none"> - causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza; - conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile. • Ci sono inoltre esclusioni specifiche per le singole prestazioni di Assistenza abitazione. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA sono esclusi i sinistri dovuti: <ul style="list-style-type: none"> - a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici); - all'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; - a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari; - a negligenza dell'Assicurato.

	<p>INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA sono esclusi i sinistri dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; - all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore; - a guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte e a valle del contatore.
<p>Garanzia R.C. Proprietà dei Locali (Obbligatoria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono considerati terzi: <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati; - tutti i soggetti assicurati; - le persone che subiscono il danno mentre stanno lavorando o prestando un servizio per te. <p>Solo per i danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi purché non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 104,00 per ciascun sinistro.



Dove vale la copertura?

<p>Garanzia Responsabilità Civile (obbligatoria)</p>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<p>Garanzia Tutela Legale (obbligatoria)</p>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<p>Garanzia Assistenza Abitazione (obbligatoria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le prestazioni sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
<p>R.C. Proprietà dei Locali (obbligatoria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La garanzia è valida in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro:</p>	<p>Garanzia Responsabilità Civile (Obbligatoria)</p> <p>In caso di sinistro: Devi fare la denuncia del sinistro entro tre giorni da quando si è verificato. Per fare la denuncia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accedi al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito www.europassistance.it alla sezione SINISTRI. Devi seguire le istruzioni. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - scrivi una lettera a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Responsabilità Civile". <p>E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza.</p> <p>Garanzia Tutela Legale (Obbligatoria)</p> <p>Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.</p> <p>E' necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza.</p>
--	-------------------------------------	--

		<p>Garanzia Assistenza Abitazione (obbligatoria) In caso di sinistro devi chiamare immediatamente la Struttura Organizzativa di Europ Assistance. Se non puoi telefonare, in tal caso devi contattare la Struttura Organizzativa appena ne hai la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.</p> <p>Garanzia R.C. Proprietà dei locali (obbligatoria) In caso di sinistro: Devi fare la denuncia del sinistro entro tre giorni da quando si è verificato. Per fare la denuncia: - accedi al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito www.europassistance.it alla sezione SINISTRI. Devi seguire le istruzioni. oppure - scrivi una lettera a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Responsabilità Civile Proprietà dei locali".</p>
	Assistenza Diretta/ in convenzione:	<p>Garanzia Responsabilità Civile (Obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance</p> <p>Garanzia Tutela Legale (Obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance</p> <p>Garanzia Assistenza Abitazione (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza</p> <p>Garanzia R.C. Proprietà dei locali (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance</p>
	Gestione da parte di altre imprese:	Non è prevista gestione da parte di altre imprese
	Prescrizione:	<p>Garanzia Assistenza Abitazione (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Garanzia Responsabilità Civile (Obbligatoria) e Garanzia R.C. Proprietà dei locali (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione</p> <p>Garanzia Tutela Legale (Obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni	
Obblighi dell'impresa	Garanzia Assistenza Abitazione (obbligatoria) Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance	

	<p>Garanzia Responsabilità Civile (Obbligatoria); Garanzia Tutela Legale (Obbligatoria); Garanzia R.C. Proprietà dei locali (obbligatoria)</p> <p>Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest'ultima.</p>
--	---



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Rimborso	<p>Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.</p> <p>Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Puoi recedere dalla Polizza 30 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa. Per recedere, devi scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente indicando sulla busta: "Simply Broker S.r.l. Corso Belgio n° 92 - 10153Torino (TO)". Devi anche scrivere una lettera raccomandata A/R ad Europ Assistance, indicando sulla busta: Europ Assistance Italia S.p.A. c/o Contracts Portfolio Management – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano. Se non vuoi scrivere una lettera ad Europ Assistance puoi anche mandare una mail pec, all'indirizzo EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it .</p> <p>In assenza di Sinistro, Europ Assistance ti rimborsa la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse le imposte.</p> <p>Se, invece, hai avuto un Sinistro Europ Assistance trattiene il Premio relativo all'annualità in cui si è verificato il Sinistro e ti restituisce il premio della/delle annualità successive escluse le imposte..</p>
Risoluzione	Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione "Quando e come devo pagare? – Rimborso"



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato ai soggetti Clienti della Contraente che apre mutuo o finanziamento di qualsiasi tipo
--



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'intermediario/i è pari al 45%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posta: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; - Fax: 02.58.47.71.28 - Pec: reclami@pec.europassistance.it - E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. <p>Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa .</p>
All'IVASS	<p>Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance.</p> <p>nel reclamo devi indicare:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Puoi trovare il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo www.ivass.it.</p>
<p>Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.</p>	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relativa alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p>Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p>Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

INDICE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURATO	2
COME RICHIEDERE ASSISTENZA	18
RECLAMI	19
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.....	1
ALLEGATO A - GLOSSARIO.....	1

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURATO

Art. 1. - ALTRE ASSICURAZIONI

Per lo stesso Rischio puoi essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione.

Se si verifica un Sinistro, devi informare tutte le compagnie di assicurazione con cui sei assicurato sullo stesso Rischio e, tra queste, Europ Assistance, dell'esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Rischio. In questo caso si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

L'art. 1910 del Codice Civile vuole evitare il caso in cui l'Assicurato, che ha più assicurazioni per lo stesso Rischio con diverse compagnie di assicurazione, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l'Assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di assicurazione di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Rischio.

Art. 2. - LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quello che non è previsto dalla Polizza e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.

Art. 3. - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni tuo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell'assicurazione della responsabilità civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il Risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo. In questo caso si applica l'art. 2952 del Codice Civile.

Per le garanzie diverse dall'Assistenza in caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari hai l'obbligo interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.

Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

Es: se l'Assicurato denuncia un Sinistro oltre il termine massimo di due anni stabiliti dal Codice Civile, non avrà diritto all'indennizzo.

Art. 4. - VALUTA DI PAGAMENTO

In Italia ricevi l'Indennizzo in Euro. Se chiedi l'Indennizzo di spese avute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea, ma che non hanno l'Euro come moneta, Europ Assistance calcola l'Indennizzo convertendo in Euro l'importo delle spese che hai avuto. Europ Assistance calcola l'Indennizzo in base al valore dell'Euro in rapporto alla moneta del paese in cui hai sostenuto le spese nel giorno di emissione della fattura.

Art. 5. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento, puoi recedere dalla Polizza, scrivendo ad Europ Assistance una lettera raccomandata A/R Il recesso è efficace trascorsi 30 giorni da quello in cui Europ Assistance ha ricevuto la tua raccomandata A/R. Europ Assistance, nei successivi quindici giorni, ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, trattenendo le imposte.

Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo che hai denunciato un sinistro o qualunque altro atto tuo o di Europ Assistance non può essere interpretato come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna a terminare la gestione dei sinistri in corso alla data di efficacia del recesso e la gestione dei sinistri che si verificano prima del recesso e denunciati dopo lo stesso purché entro i termini previsti dall'articolo "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 6. - RECESSO DALLA POLIZZA

Puoi recedere dalla Polizza 30 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa. Per recedere, devi scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente indicando sulla busta: **"Simply Broker S.r.l. Corso Belgio n° 92 - 10153Torino (TO)".** Devi anche scrivere una lettera raccomandata A/R ad Europ Assistance, indicando sulla busta: **Europ Assistance Italia S.p.A. c/o Contracts Portfolio Management – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano.** Se non vuoi scrivere una lettera ad Europ Assistance puoi anche mandare una mail pec, all'indirizzo EuropAssistancelitaliaSpA@pec.europassistance.it.

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

In assenza di Sinistro, Europ Assistance ti rimborsa la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non goduto, **escluse le imposte.**

Se, invece, hai avuto un Sinistro Europ Assistance trattiene il Premio relativo all'annualità in cui si è verificato il Sinistro e ti restituisce il premio della/delle annualità successive escluse le imposte.

Art. 7. - PACCHETTI ACQUISTABILI

Puoi acquistare i seguenti pacchetti con i seguenti massimali

PACCHETTO A – composto da:

- Assistenza (R18)
- Responsabilità Civile (R13):
- Responsabilità Civile verso Terzi -R.C.T. (inclusi minori affidati a terzi): **massimale Euro 500.000,00**
- Responsabilità Civile verso i Dipendenti -R.C.O. (inclusi addetti occasionali): **massimale Euro 500.000,00**
- Responsabilità Civile Proprietà dei Locali - Abitazione abituale: **massimale Euro 500.000,00**

PACCHETTO B – composto da:

- Assistenza (R18)
- Responsabilità Civile (R13):
- Responsabilità Civile verso Terzi -R.C.T. (inclusi minori affidati a terzi): **massimale Euro 1.000.000,00**
- Responsabilità Civile verso i Dipendenti -R.C.O. (inclusi addetti occasionali): **massimale Euro 1.000.000,00**
- Responsabilità Civile Proprietà dei Locali - Abitazione abituale: **massimale Euro 500.000,00**

PACCHETTO C- composto da:

- Assistenza (R18)
- Tutela Legale (R17): **massimale Euro 15.000,00**
- Responsabilità Civile (R13):
- Responsabilità Civile verso Terzi -R.C.T. (inclusi minori affidati a terzi): **massimale Euro 500.000,00**
- Responsabilità Civile verso i Dipendenti -R.C.O. (inclusi addetti occasionali): **massimale Euro 500.000,00**
- Responsabilità Civile Proprietà dei Locali - Abitazione abituale: **massimale Euro 500.000,00**

PACCHETTO D- composto da:

- Assistenza (R18)
- Tutela Legale (R17): **massimale Euro 15.000,00**
- Responsabilità Civile (R13):
- Responsabilità Civile verso Terzi -R.C.T. (inclusi minori affidati a terzi): **massimale Euro 1.000.000,00**
- Responsabilità Civile verso i Dipendenti -R.C.O. (inclusi addetti occasionali): **massimale Euro 1.000.000,00**
- Responsabilità Civile Proprietà dei Locali - Abitazione abituale: **massimale Euro 500.000,00**

Art. 8. - PREMIO

I premi sono così suddivisi per garanzia:

PACCHETTO A - Premio triennale anticipato lordo pro-capite: € 450,00

- Assistenza (R18): **Euro 21,00** di cui imposte *Euro 1,91*
- R C Generale (R13): **Euro 429,00** di cui imposte *Euro 78,08*

PACCHETTO B - Premio triennale anticipato lordo pro-capite: € 540,00

- Assistenza (R18): **Euro 21,00** di cui imposte *Euro 1,91*
- R C Generale (R13): **Euro 519,00** di cui imposte *Euro 94,46*

PACCHETTO C- Premio triennale anticipato lordo pro-capite: € 630,00

- Assistenza (R18): **Euro 21,00** di cui imposte *Euro 1,91.*

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

- R C Generale (R13): **Euro 429,00** di cui imposte *Euro 78,08*
- Tutela Legale (R17): **Euro 180,00** di cui imposte *Euro 31,55*

PACCHETTO D- Premio triennale anticipato lordo pro-capite: € 720,00

- Assistenza (R18): **Euro 21,00** di cui imposte *Euro 1,92*.
- R C Generale (R13): **Euro 519,00** di cui imposte *Euro 94,46*
- Tutela Legale (R17): **Euro 180,00** di cui imposte *Euro 31,55*

Art. 9. - ONERI FISCALI

Il premio comprende anche le imposte che non dipendono da Europ Assistance e che sei tenuto a pagare per legge.

Art. 10. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Quando aderisci alla Polizza devi verificare di aver fornito informazioni vere, esatte e complete. Qualsiasi cambiamento importante delle informazioni fornite durante il periodo di validità della Polizza, deve essere immediatamente comunicato ad Europ Assistance per il tramite della Contraente. Se non rispetti questi obblighi, puoi perdere totalmente o parzialmente il diritto all'Indennizzo/risarcimento/all'erogazione delle Prestazioni di assistenza.

Art. 11. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Hai l'obbligo di comunicare ad Europ Assistance, per il tramite della Contraente, eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/risarcimento/all'erogazione delle Prestazioni di assistenza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 12. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il Premio, o la rata di Premio, successivo alla tua comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 13. - VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO

Se l'Assicurato è una società e se la società:

- viene venduta o vengono vendute parte delle sue attività, la Polizza si trasferiscono a chi ha acquistato la società stessa;
- si fonde con un'altra società, la Polizza continua con la società incorporante o con quella che nasce dalla fusione;
- si trasforma o cambia ragione sociale, la Polizza continua con la nuova società.

Entro 15 giorni dalla vendita, fusione, trasformazione o cambio della ragione sociale, la società assicurata o l'acquirente o la società incorporante o risultante da fusione, deve informare Europ Assistance. Europ Assistance ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per decidere se recedere dalla Polizza. Per recedere dalla Polizza, Europ Assistance dovrà inviare alla società assicurata o alla società che ha provveduto ad effettuare la comunicazione di intervenuta variazione una comunicazione scritta che riporti la volontà di recedere. Il recesso avrà efficacia dopo 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se la società assicurata si scioglie o viene messa in liquidazione, la Polizza cessa con effetto immediato ed Europ Assistance restituisce alla società assicurata la parte di Premio pagata e non goduta. La quota di premio che viene restituita, è calcolata trattenendo le imposte.

Art. 14. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Europ Assistance quando ti fornisce le Garanzie potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. Aderendo alla Polizza ti impegni a far conoscere a queste persone l'Informativa sul trattamento dei dati e a farti dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati relativi alla salute per finalità assicurative. Puoi usare la seguente formula di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE



Che cosa è assicurato?

Art. 15. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) GARANZIA ASSISTENZA

Puoi richiedere ciascuna delle prestazioni elencate 1 volta per ciascuna Abitazione assicurata durante il periodo di durata della Polizza e solo Abitazione: abitazione principale in cui Tu risiedi

ASSISTENZA ABITAZIONE

1. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Se non riesci a entrare usando le chiavi nella tua abitazione:

- per un furto,
- un tentativo di furto,
- un guasto della serratura,

oppure perché hai perso o rotto le chiavi,

la Struttura Organizzativa ti invia un fabbro 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Europ Assistance paga solo l'uscita e la manodopera del fabbro, fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.

2. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Se in tutti i locali della tua abitazione manca la corrente elettrica per un guasto agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti che distribuiscono la corrente all'interno della tua abitazione, la Struttura Organizzativa ti invia un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Europ Assistance paga solo l'uscita e la manodopera dell'idraulico, fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.

B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

1. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Europ Assistance provvede al risarcimento dei danni che tu o un tuo familiare avete causato a Terzi durante lo svolgimento di attività relative alla vita privata. Europ Assistance provvederà al pagamento del danno entro il **massimale di:**

- **Euro: 500.000,00 per il PACCHETTO A e per il PACCHETTO C**
- **Euro: 1.000.000,00 per il PACCHETTO B e per il PACCHETTO D**

se tu o tuo familiare siete ritenuti civilmente Responsabili (art. 1917 del Codice Civile) e se il danno ha provocato:

- la morte o lesioni personali,
- la distruzione o il deterioramento di cose.

La Garanzia è valida anche per la responsabilità che ti viene attribuita in conseguenza di un danno fatto con dolo dalle persone di cui sei responsabile.

La Garanzia vale inoltre per:

1. i danni che le persone addette ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari provocano ai Terzi mentre stanno lavorando per te;
2. i danni provocati dalla conduzione della tua Abitazione principale e di quella saltuaria, comprese le antenne, i cortili, i giardini, gli orti, i parchi privati, i viali e le strade, i campi da tennis, le piscine, le attrezzature sportive e da gioco della tua Abitazione.

Se la tua Abitazione è in un condominio, la Garanzia comprende sia il risarcimento dei danni di cui sei responsabile come condomino, sia i danni di cui devi rispondere per le parti condominiali che hai in comune con gli altri proprietari. **La Garanzia prevede solo il risarcimento dei danni che sono imputabili alla tua quota di proprietà.**

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

3. i danni provocati ai Terzi dalle persone a cui hai affidato i lavori di ordinaria manutenzione della tua Abitazione principale o saltuaria;
4. i danni provocati dalla proprietà e l'uso di biciclette, biciclette con pedalata assistita, veicoli non a motore, veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
5. i danni provocati a terzi da minori di 14 anni di cui sei responsabile quando usano a tua insaputa un veicolo a motore soggetto ad assicurazione obbligatoria e la compagnia di assicurazione che assicura il veicolo ti chiede la restituzione del risarcimento del danno riconosciuto al terzo;
6. i danni provocati dalla proprietà e l'uso di natanti non a motore pari o inferiore a m. 7,50;
7. i danni provocati dalla proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici.
Solo per quanto riguarda i cani, la Garanzia prevede il risarcimento del danno a condizione che la proprietà e/o custodia del cane venga fatta rispettando le norme di legge vigenti.

La Garanzia vale anche per chi, con il tuo consenso, ha in custodia temporanea il cane.

Attenzione! Per quanto riguarda la proprietà e l'uso dei cani, la Garanzia prevede una Franchigia. Consulta l'art. "Limitazione delle Garanzie" della Sezione II.

8. i danni provocati durante la pratica di sport, comprese le gare a livello dilettantistico;
9. i danni provocati dalla pratica del modellismo;
10. i danni provocati durante le attività del tempo libero, come ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e il campeggio;
11. i danni provocati dall'uso delle armi e delle munizioni in tuo possesso per tiro a segno e tiro a volo;
12. i danni provocati da avvelenamento o intossicazione conseguenti al consumo da parte di altre persone di cibi e bevande da te preparati;
13. i danni provocati da:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro previsto dalla Garanzia.

Relativamente ai danni a cose di cui al punto 13., il **massimale** previsto dalla Garanzia è **pari ad Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.**

Attenzione! Per quanto riguarda i danni a cose di cui al punto 13., la Garanzia prevede uno Scoperto. Consulta l'art. "Limitazione delle Garanzie" della Sezione II.

Minori affidati a persone non conviventi con l'assicurato

Europ Assistance assicura anche le persone che non vivono con te, alle quali hai temporaneamente affidato i tuoi figli minori, per i danni che i tuoi figli fanno ai Terzi.

2. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O.)

Europ Assistance provvede al risarcimento dei danni al posto tuo ed entro il **massimale di Euro:**

- **Euro: 500.000,00 per il PACCHETTO A e per il PACCHETTO C**
- **Euro: 1.000.000,00 per il PACCHETTO B e per il PACCHETTO D**

quando:

- a) vieni ritenuto civilmente responsabile a seguito di un infortunio che i tuoi dipendenti, assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, subiscono durante lo svolgimento delle attività alle quali sono addetti ai sensi degli artt. 10 e 11 del predetto D.P.R.,
- b) vieni ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile a seguito di un infortunio dei tuoi dipendenti di cui al precedente punto a), anche se non rientrano nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che abbiano provocato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente **non inferiore all'11%**, calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
- c) La garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa fatta dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.

L'assicurazione R.C.O. è valida solo se al momento del sinistro sei in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Infortunati subiti da addetti occasionali a servizi domestici

Europ Assistance provvede al Risarcimento dei danni dei quali vieni ritenuto civilmente responsabile a seguito di un infortunio subito dalle persone che occasionalmente svolgono per te servizi domestici, di baby sitter e persone alla pari.

L'infortunio deve avere come conseguenza la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.

La Garanzia prevede lo stesso massimale della "Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.)".

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

Attenzione! Il massimale per gli “Infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici” non è cumulabile con quello previsto per la Garanzia “Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.)”.

3. GARANZIA R.C. PROPRIETA' DEI LOCALI **Garanzia valida solo per l'Abitazione Abituale**

Europ Assistance provvede al Risarcimento dei danni causati a Terzi in relazione alla proprietà dei locali usati come tua Abitazione principale.

Europ Assistance provvederà al pagamento del danno entro il **massimale di Euro:**

- **Euro: 500.000,00 per il PACCHETTO A - PACCHETTO B - PACCHETTO C - PACCHETTO D**

per l'abitazione assicurata, se tu o tuo familiare siete ritenuti civilmente Responsabili (art. 1917 del Codice Civile) e se il danno ha provocato:

- la morte o lesioni personali,
- la distruzione o il deterioramento di cose.

Fanno parte dei locali: gli impianti fissi destinati alla conduzione (inclusi ascensori e montacarichi), le antenne, i pannelli solari, le tettoie, i cancelli anche automatici, le recinzioni, i cortili, i giardini, gli orti, i parchi, le strade, i viali, i campi da tennis, le piscine e le attrezzature sportive e da gioco.

Se la tua Abitazione è in un condominio, la Garanzia comprende sia il risarcimento dei danni di cui sei responsabile come condomino, sia i danni di cui devi rispondere per le parti condominiali che hai in comune con gli altri proprietari. **La Garanzia prevede solo il risarcimento dei danni che sono imputabili alla tua quota di proprietà.**

La Garanzia comprende inoltre:

- i danni che derivano dalla committenza di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni della tua Abitazione. Per Committenza si intende l'affidamento ad un'impresa di lavori sulla tua Abitazione. In questo caso la Garanzia è operante anche nei casi di applicazione del D.L. 494/96 e successive modifiche, purché tu abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
- il risarcimento dei danni da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne.

Attenzione! Per quanto riguarda i danni da spargimento d'acqua sopra descritti, la Garanzia prevede una Franchigia. Consulta l'art. “Limitazione delle Garanzie” della Sezione II.

B) GARANZIA TUTELA LEGALE VITA PRIVATA

Europ Assistance assicura la Tutela Legale per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le spese non recuperabili dalla controparte nei casi indicati in polizza, alle condizioni della presente polizza **e con il limite del massimale per sinistro illimitato per anno di Euro 15.000,00 valido per tutti i pacchetti .**

Le spese che ti verranno pagate comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per ricorrere e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese di un unico Avvocato incaricato per gestire il Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle **con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;**
- le spese **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00** di un secondo Avvocato domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. Tali spese verranno pagate solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale deve essere trattato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese dell'Avvocato di controparte, nel caso di una tua soccombenza per condanna, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno pagate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00.**

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

1. ONERI INDENNIZZABILI

Gli oneri indennizzabili sopra indicati valgono nell'ambito della vita privata nei seguenti casi:

1. le richieste fatte da te per il risarcimento dei danni di natura non contrattuale, per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, ti paghiamo anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei tuoi diritti su pagine web e su social e media network. Tale garanzia è subordinata all'instaurazione di un procedimento penale nel quale il Responsabile sia rinviato a giudizio. (La prestazione viene fornita all'Assicurato esclusivamente quale utente del web e di Social e Media Network);
 2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 4. le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR);
 5. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
 6. le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
 7. controversie contrattuali per acquisito via Web di beni e servizi su portali e-commerce, successivi alla data di effetto della presente polizza;
 8. controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet;
 9. controversie contrattuali con il fornitore di gestione del sito web dell'Assicurato;
 10. controversie contrattuali con chi ha registrato il dominio web dell'Assicurato;
 11. controversie relative al cyberbullismo di un minore di anni 16;
 12. controversie relative al furto d'identità dell'Assicurato.
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo da parte tua di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
 2. la difesa in sede penale per reati dolosi commessi da minori facenti parte del nucleo familiare. In tal caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all'obbligo di vigilanza;
 3. controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, tue o di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" delle Condizioni Generali di Assicurazione **e solo per le controversie con valore in lite superiore a Euro 250,00 ed inferiore a Euro 100.000,00;**
 4. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati esclusivamente da te. La presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, relativamente alle unità abitative immobiliari ubicate nei suddetti paesi;
 5. controversie relative a diritti reali;
 6. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera solo se hai stipulato e pagato una polizza di R.C. con le seguenti modalità:

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

- in caso di sinistro coperto dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dell'Assicuratore di R.C.;
 - nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza di Responsabilità Civile., la presente garanzia opera a primo rischio;
7. proporre opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente verso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. Europ Assistance provvederà, su tua richiesta, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione. Dovrai far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
8. il ricorso per la separazione consensuale (di comune accordo) tra i coniugi, comprese le unioni civili, e la conseguente azione per l'ottenimento del divorzio.
- a. Per quanto riguarda la separazione consensuale, la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l'assistenza di un unico Avvocato scelto cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. Non potrà essere oggetto di garanzia l'assistenza legale prestata da due avvocati diversi.
La garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della polizza.
 - b. Per l'ottenimento del divorzio, la garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta dopo la stipula della presente polizza, che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito da Europ Assistance, che la domanda sia presentata tramite l'assistenza di un unico Avvocato e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.
Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti.
9. Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ.) di un parente o di un congiunto.
10. Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.
11. la chiamata in causa della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. dipende dal fatto che non hai pagato il premio e/o un adeguamento dello stesso, oppure se non hai denunciato il sinistro secondo quanto previsto dalle condizioni della polizza di R.C. o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. **La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.**

Europ Assistance, su tua richiesta, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dall'Avvocato incaricato della gestione del sinistro mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei seguenti limiti:**

- **Euro 5.000,00 per sinistro;**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance ha il diritto di recuperare da te ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la tua colpa grave od il tuo dolo nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Garanzie complementari

Europ Assistance garantisce inoltre:

1. l'anticipo di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la tua libertà provvisoria in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. Rimborserei la cauzione versata da Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
2. le spese di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato.

• INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del Sinistro si intende **la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come segue:**

- il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi;
- il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi;

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La Garanzia assicurativa viene prestata per i Sinistri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive Garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da Europ Assistance), senza alcuna interruzione temporale della copertura assicurativa, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità di questa Polizza e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non prima della data di decorrenza della prima polizza purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presente polizza.

Quanto sopra riportato vale per tutte le prestazioni già previste nella polizza precedente, mentre non si applica a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto, per le quali valgono le carenze e le disposizioni generali. In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, sarà onere del Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza di Tutela Legale precedente.

La Garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza.

La Garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per Reato continuato.

In tali ipotesi, la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.



Dove valgono le Garanzie?

Art. 16. - ESTENSIONE TERRITORIALE

A) GARANZIA ASSISTENZA

Le prestazioni sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

La garanzia è valida in tutto il Mondo.

Le garanzie R.C. PROPRIETA' DEI LOCALI sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

C) GARANZIA TUTELA LEGALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255



Quando cominciano le coperture e quando finiscono?

Art. 17. - DECORRENZA E DURATA

Le garanzie decorrono dalle ore 24:00 della data indicata sul Modulo di Adesione e hanno durata di 36 MESI senza tacito rinnovo.

Per le garanzie RESPONSABILITÀ CIVILE e R.C. PROPRIETÀ DEI LOCALI si applica quanto segue:

- **EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE E R.C. PROPRIETÀ DEI LOCALI**

La Garanzia opera per le richieste di risarcimento che ti sono arrivate per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza sempre che siano dovute a fatti accaduti durante lo stesso periodo e denunciate entro due anni dal verificarsi dell'evento che lo ha generato, purché tale evento sia accaduto nel periodo di validità di questa Polizza.

Se il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Se questa Polizza ne sostituisce un'altra stipulata con Europ Assistance per lo stesso rischio e con la stessa disciplina dell'efficacia temporale della garanzia, senza soluzione di continuità, la garanzia sarà operante per le richieste di risarcimento, che ti sono arrivate per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza, anche se originate da fatti accaduti durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

SEZIONE II – RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE



Che cosa non è assicurato?

Art. 18. - ESCLUSIONI

- **ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE**

Non sei assicurato se i sinistri:

- a) sono provocati con dolo o colpa grave salvo quanto indicato nelle singole garanzie;
- b) sono provocati da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) sono provocati da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d) sono provocati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

- **ESCLUSIONI RELATIVE ALLE SINGOLE GARANZIE**

A) GARANZIA ASSISTENZA

Ci sono inoltre esclusioni specifiche per le singole prestazioni di Assistenza abitazione.

2. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Sono esclusi i sinistri dovuti:

- a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- all'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- a negligenza dell'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Sono esclusi i sinistri dovuti:

- a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;
- a guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte e a valle del contatore.

B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

Non sono assicurati inoltre i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
- b) da amianto;
- c) da campi elettromagnetici;
- d) da furto;
- e) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
- f) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazioni o demolizione, salvo quanto previsto all'art. "Oggetto dell'Assicurazione".

Per la garanzia R.C.T. non sono inoltre assicurati i danni:

- a) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni;
- b) derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
- c) da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
- d) da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, fatta eccezione per quelli previsti nell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" e fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta;
- e) da proprietà e uso di natanti a motore
- f) da proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50;
- g) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- h) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.

Per la garanzia Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono inoltre escluse:

- i) le malattie professionali.

GARANZIA R.C. PROPRIETA' DEI LOCALI

Non sono assicurati i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
- b) da amianto;
- c) da campi elettromagnetici;
- d) da furto;
- e) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
- f) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazioni o demolizione, salvo quanto previsto all'art. "Oggetto dell'Assicurazione".
- g) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza. In tal caso la garanzia è operante anche nei casi di applicazione del DL. 494/96 e successive modifiche, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso. Sono esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- h) derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- i) derivanti da fuoriuscita di liquidi causata da rotture originate da gelo: di condotti esterni al perimetro del fabbricato non protetti da appositi manufatti, di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, di condotti posti in locali destinati ad abitazione saltuaria salvo che si tratti di locali posti in un condominio;
- j) da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne.

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

C) GARANZIA TUTELA LEGALE

Con riferimento ai rischi assicurati al paragrafo VITA PRIVATA TOP, l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a) controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- b) controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto al paragrafo VITA PRIVATA TOP;
- c) controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto al paragrafo VITA PRIVATA BASIC e VITA PRIVATA TOP;
- d) controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- e) controversie relative o collegate ad immobili non occupati dall'Assicurato (dati quindi in affitto a terzi) o non identificati in polizza;
- f) controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competenti per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
- g) controversie relative o comunque collegate alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- h) controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- i) controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- j) controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali con i fornitori;
- k) controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;
- l) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- m) controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest'ultimo caso quanto previsto al paragrafo VITA PRIVATA TOP;
- n) controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- o) controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- p) controversie contrattuali con Europ Assistance;

controversie non espressamente richiamate tra le voci salvo quanto previsto al paragrafo VITA PRIVATA TOP



Ci sono limiti di copertura?

Art. 19. - SANZIONI INTERNAZIONALI

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l'Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio espone Europ Assistance Italia S.p.A. a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione.

Al seguente link trovi l'elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni

<https://www.europ-assistance.com/en/who-we-are/international-regulatory-information>

La polizza non è operante nei seguenti Paesi: **Siria, Corea del Nord, Iran e Venezuela** e in **Crimea**

Attenzione!

Se sei una "United States Person" e sei a Cuba, per poter avere l'assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.

Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l'assistenza e riconoscierti Indennizzi/Risarcimenti.

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

Art. 20. - LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

A) GARANZIA ASSISTENZA

Puoi richiedere ciascuna delle prestazioni elencate 1 volta per ciascuna Abitazione assicurata durante il periodo di durata della Polizza.

- **LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

Europ Assistance non è responsabile dei danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza;
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

- **PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi:

- a) Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati;
- b) tutti i soggetti assicurati;
- c) le persone che subiscono il danno mentre stanno lavorando o prestando un servizio per te.

Solo per i danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi purché non conviventi con te ed abitanti in unità immobiliari distinte.

- **SCOPERTI E FRANCHIGIE**

- Europ Assistance risarcisce il Terzo dei danni a cose derivanti da: inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, applicando uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni Sinistro con un minimo di Euro 500,00.
- Europ Assistance risarcisce ogni danno provocato a Terzi dai cani, con l'applicazione di una Franchigia di Euro 80,00 per sinistro.

GARANZIA R.C. PROPRIETA' DEI LOCALI

- **PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi:

- a) Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati;
- b) tutti i soggetti assicurati;
- c) le persone che subiscono il danno mentre stanno lavorando o prestando un servizio per te.

Solo per i danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi purché non conviventi con te ed abitanti in unità immobiliari distinte.

- **SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne, il risarcimento viene corrisposto con una **franchigia di Euro 104,00 per ciascun sinistro**.

C) GARANZIA TUTELA LEGALE

- **DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Europ Assistance non paga:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
- spese per le querele promosse dall'Assicurato;
- spese di trasferta dell'Avvocato;
- spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

- **COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITA' CIVILE**

Qualora esista e sia operante un'altra copertura assicurativa che ti garantisca la Responsabilità Civile, la presente Polizza nei limiti delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera in secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale di Responsabilità Civile che ti è dovuto per le spese di resistenza e

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

soccombenza. In tutti gli altri casi e nel caso in cui tu abbia una copertura assicurativa D. & O. ovvero in caso di costituzione civile nell'ambito di un processo penale, la polizza opera a primo rischio.

SEZIONE III – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE



Che obblighi hai e che obblighi ha l'impresa?

Art. 21. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

A) GARANZIA ASSISTENZA

In caso di Sinistro, devi telefonare subito alla Struttura Organizzativa ai numeri:

02 58246193 valido per telefonate dall'Italia

800 938806 valido per telefonate dall'Italia e dall'estero

Se non puoi telefonare subito alla Struttura Organizzativa perché non ne hai la possibilità, devi chiamare appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Se non chiami la Struttura Organizzativa, Europ Assistance può decidere di non fornirti le Prestazioni di assistenza. In questo caso si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

Devi fare la denuncia del sinistro entro tre giorni da quando si è verificato.

Per fare la denuncia:

- accedi al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione SINISTRI. Devi seguire le istruzioni.

oppure

- scrivi una lettera a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Responsabilità Civile".

Se non rispetti i tuoi obblighi in caso di sinistro, Europ Assistance può decidere di non indennizzarti. Questo è stabilito dal Codice Civile all'art. 1915.

GARANZIA R.C. PROPRIETA' DEI LOCALI (Facoltativa)

Devi fare la denuncia del sinistro entro tre giorni da quando lo hai subito.

Per fare la denuncia:

- accedi al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione SINISTRI. Devi seguire le istruzioni.

oppure

- scrivi una lettera a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Responsabilità Civile Proprietà dei locali".

Se non rispetti i tuoi obblighi in caso di sinistro, Europ Assistance può decidere di non indennizzarti. Questo è stabilito dal Codice Civile all'art. 1915.

C) GARANZIA TUTELA LEGALE

1. *Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne hai avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, Fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.*
2. *In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.*
3. *Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.*

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

- **FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**

Devi:

- **informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

- **GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

A) Tentativo di componimento amichevole (stragiudiziale)

Ricevuta la denuncia di Sinistro, Europ Assistance prova, ove possibile, a gestire **la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. Europ Assistance si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta o scelti dall'Assicurato previo benestare di Europ Assistance, la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.** L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o Transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del Sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non è stato possibile raggiungere una bonaria definizione della controversia (stragiudiziale, come identificato al punto A), o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'Assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un Avvocato di sua fiducia a cui affidare la tutela dei propri interessi, purché **iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del luogo di residenza dell'Assicurato** segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un Avvocato corrispondente (Spese del domiciliatario) nei limiti quantitativi indicati in Polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un Avvocato al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura all'Avvocato designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, e quest'ultimo deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale all'Avvocato in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un solo Avvocato e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Avvocati Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico all'Avvocato designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso Avvocato

In caso di revoca dell'incarico professionale all'Avvocato nominato inizialmente da parte tua e di successivo incarico ad altro Avvocato nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo Avvocato a tua scelta.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese dell'Avvocato incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte dell'Avvocato incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese dell'Avvocato originariamente incaricato, sia le spese del nuovo Avvocato designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con gli Avvocati e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di Europ Assistance. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, quando si è conclusa la controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza comunque escludere la possibilità di andare in giudizio, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- **in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;**
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate tutte da Europ Assistance.

• **RECUPERO DI SOMME**

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

Art. 1915 Codice Civile italiano: *l'articolo spiega cosa succede all'Assicurato se non denuncia il sinistro al suo assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.*

L'assicuratore è tenuto a indennizzare l'assicurato di una somma pari al danno che l'Assicurato ha subito.

Se l'Assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l'assicuratore può non pagarlo.

Se l'Assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l'assicuratore può pagarlo di meno.

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

Per ricevere le prestazioni di Assistenza, puoi telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance che è in funzione 24 ore su 24, La Struttura Organizzativa ti darà tutte le informazioni per intervenire o ti indicherà le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

02 58246193 e 800 938806

Dovrai dare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.

Se non puoi telefonare alla Struttura Organizzativa, puoi inviare: un fax al numero 02.58477201

Europ Assistance per poter fornire le garanzie previste nelle Condizioni di Assicurazione deve trattare i tuoi dati personali e, come dice il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, per trattare i tuoi dati relativi alla salute ha bisogno del tuo consenso. Telefonando o scrivendo o facendo telefonare o scrivere ad Europ Assistance fornisci liberamente il tuo consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati che hai ricevuto.

Condizioni di Assicurazione Mod. 21255

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax: 02.58.47.71.28 – pec: reclami@pec.europassistance.it - e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it.

Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ricevi riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax: 06.42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo devi indicare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato ad Europ Assistance Italia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, puoi rivolgerti a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

- **Mediazione:** interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98);
- **Negoziazione assistita:** tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al tuo luogo di residenza.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

INFORMATIVA PRIVACY

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarti su cosa fa dei Tuoi Dati personali².

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e cosa succede se non li fornisci o non autorizzi ad usarli
Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali, se necessario per la gestione delle PRESTAZIONI e GARANZIE anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla Convenzione ovvero per fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la Convenzione, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Tuoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Tua posizione (geolocalizzazione), vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Tuoi Dati relativi allo stato di salute dovrai fornire il Tuo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune Polizze e in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati *processi decisionali automatizzati*³.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza del patrimonio aziendale (ad es: degli edifici e degli strumenti informatici), sviluppare soluzioni informatiche, processi e prodotti: i Tuoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali hai prestato il consenso o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di Polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Tuoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se non fornisci i Tuoi Dati personali e/o non acconsenti ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,⁴ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Te o da altre persone (come ad esempio dalla Contraente della Convenzione, da un tuo parente o dal medico che ti ha curato, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.

Per le *finalità assicurative* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Tuoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁵.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy

³ Per processo decisionale automatizzato si intende quel processo di gestione che non prevede l'intervento di un operatore: tale processo ha tempi di gestione più brevi. Se vuoi richiedere l'intervento di un operatore in relazione all'acquisto di polizze puoi chiamare o scrivere al Servizio Clienti, in relazione alle Prestazioni puoi chiamare la Struttura Organizzativa e per le Garanzie puoi scrivere alla Liquidazione Sinistri ai contatti presenti sul sito www.europassistance.it e sulla Polizza.

⁴ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

⁵ Alla Contraente della Convenzione, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti

INFORMATIVA PRIVACY

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Tuoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni relative al trasferimento dei Tuoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati. Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una Polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Te apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il Tuo diritto ad opposti in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei Tuoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali hai i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrai far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come posso fare per far valere i miei diritti a tutela dei miei dati personali". Hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e puoi trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come posso fare per far valere i miei diritti a tutela dei miei dati personali

- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Tuoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opposti al trattamento dei Tuoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Tuoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opposti al trattamento dei Tuoi Dati personali per finalità di marketing diretto
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca,

in qualsiasi momento puoi scrivere a:

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,

anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

ALLEGATO A - GLOSSARIO

ABITAZIONE PRINCIPALE: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi Familiari, oppure quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

ARBITRATO: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

ASSICURATO: la persona che risiede in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nome e cognome sono scritti sul Modulo di Adesione e che acquista la stessa, le persone che fanno parte del suo nucleo familiare come risulta dallo stato di famiglia, e i collaboratori domestici per ciò che commettono mentre svolgono il loro lavoro per lei.

Sono assicurati anche i figli minori non risultanti dallo stato di famiglia.

Nel caso in cui una controversia coinvolga più persone assicurate con questa polizza, la garanzia è prestata a favore del Contraente.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

CARENZA: periodo in cui la polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o alle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia diviene concretamente efficace.

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA: documento che contiene e certifica le informazioni riguardanti il nucleo familiare di appartenenza di una persona, elenca tutti i componenti della famiglia e ne specifica le informazioni relative (nome, cognome, data e comune di nascita, comune e indirizzo di residenza). Il certificato riporta la composizione della famiglia anagrafica, cioè l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti nello stesso Comune.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: clausole della Convenzione che contengono: le Condizioni Generali di Assicurazione per l'Assicurato, la descrizione delle Garanzie, i rischi esclusi e le limitazioni delle Garanzie e gli obblighi dell'Assicurato e di Europ Assistance.

CONTRAENTE: Simply Broker S.r.l. con sede legale e direzione generale in Torino (TO), Corso Belgio n° 92 – P.IVA 11456970018

CONTRAVVENZIONE: Reato per il quale il Soggetto Responsabile risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La Contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. ***Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per Contravvenzioni dell'Assicurato.***

CONTRIBUTO UNIFICATO: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

CONTROPARTE: la parte avversaria in una vertenza.

CONTROVERSA CONTRATTUALE: controversia che ha origine da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE: azione civile promossa all'interno del processo penale;

CONVENZIONE: il contratto tra Europ Assistance e la Contraente, stipulato per conto dei clienti della Contraente e avente per oggetto le Garanzie descritte nelle Condizioni di Assicurazione. La Convenzione è composta dalle Norme che regolano la Convenzione in generale, dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Adesione.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

DELITTO COLPOSO: colposo o contro l'intenzione, il Reato posto in essere senza volontà o intenzione di causare l'evento lesivo e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

DELITTO DOLOSO: doloso o secondo l'intenzione, il Reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

DIRITTI REALI: diritto che ha per oggetto una cosa e la segue indipendentemente dal suo proprietario.

EUROP ASSISTANCE: la compagnia di assicurazione e cioè, Europ Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

FATTO ILLECITO: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il Fatto Illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al Fatto Illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

FRANCHIGIA: è la somma che rimane a carico tuo al momento della liquidazione del sinistro.

FURTO: chiunque si impossessa delle tue cose sottraendotele, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

GARANZIA: la copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione.

IMPUTAZIONE PENALE: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". L'informazione di garanzia è una comunicazione che deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del Reato contestato.

INDENNIZZO: la somma che Europ Assistance ti paga in caso di sinistro.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio sono lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provochino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

INVALIDITÀ PERMANENTE: È la perdita che hai per sempre, di svolgere un qualsiasi lavoro, qualunque sia la tua professione. Può essere totale oppure può colpirti solo in parte. Deve essere causata da infortunio.

ISTITUTO DI CURA: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. **Non sono considerati Istituti di cura, gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.**

IVASS: Istituto di Vigilanza per le assicurazioni.

MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

MASSIMALE: la somma massima che Europ Assistance paga in caso di sinistro.

MEDIAZIONE: istituto giuridico introdotto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la risoluzione dei conflitti tra soggetti privati in merito a diritti disponibili.

MODULO DI ADESIONE: il documento che firma l'Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l'importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.

NATANTE: Unità da diporto a remi, a vela o a motore di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri e che quindi non necessita di iscrizione al registro navale italiano.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

NEGOZIAZIONE ASSISTITA: accordo previsto dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti decidono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la vertenza tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE IN GENERALE: Clausole della Convenzione che disciplinano gli obblighi a carico della Contraente e di Europ Assistance.

NUCLEO FAMILIARE: fratello/sorella, figlio/figlia, marito/moglie o convivente non sposato, partner dell'unione civile, genitore, parenti o affini che abitano negli stessi locali come risulta dal certificato di stato di famiglia.

POLIZZA: il documento costituito dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Adesione.

PREMIO: la somma dovuta ad Europ Assistance.

PRESCRIZIONE: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

PRESTAZIONE: l'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un sinistro previsto dalla Garanzia assistenza.

QUERELA: azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.

RAPINA: È un reato penale. La rapina è il furto di qualcosa utilizzando violenza o minaccia alla persona che lo tiene in quel momento (art. 628 del c.p.)

REATO: violazione di norme penali. Le fattispecie di Reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "Delitto colposo" e "Delitto doloso").

RESIDENZA: il luogo in cui abiti come risulta da certificato anagrafico.

RICOVERO: la permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.

RISARCIMENTO: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SENTENZA DEFINITIVA (DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

SIMPLO: documento che prova la Convenzione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e la Contraente

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la Garanzia.

SPESE DI GIUSTIZIA: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

SPESE PERITALI: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

TERZO: soggetto che ha riportato un danno a seguito di un Sinistro di cui l'Assicurato è responsabile.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

TUTELA LEGALE: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.

VALORE IN LITE: determinazione del valore del sinistro.

VEICOLO A MOTORE: Ciclomotori, Motoveicoli, Autoveicoli, Macchine Operatrici o Agricole, Autocarri, Autobus, Camper, Caravan ai sensi degli artt. 47 e seguenti del Codice della Strada.